



**Provincia di Pistoia**

SERVIZIO ECONOMATO  
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO MOBILIARE

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

***PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE***

***MACCHINE FOTOCOPIATRICE I, MULTIFUNZIONI E FAX PROVINCIALI***

***DAL 01/01/2009 AL 31/12/2010***

Pistoia, 05.09.2008

Il Dirigente  
Economo Provveditore  
Maurizio Bardini

## **Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato disciplina il contratto per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione "all-inclusive", con relativa fornitura di materiali di ricambio e di consumo ad esclusione della carta, per il periodo 01/01/2009-31/12/2010 di macchine fotocopiatrici e multifunzioni provinciali, aventi le caratteristiche tecniche e dislocazioni specificate nell'ALLEGATO "A".

Inoltre, il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei fax, escluso toner e la carta, per il periodo 01/01/2009-31/12/2010, aventi le caratteristiche tecniche e dislocazioni specificate nell'elenco allegato al presente capitolato sotto la voce "ALLEGATO B".

### **A) Servizio di Assistenza Tecnica su chiamata:**

Il servizio di Assistenza Tecnica comprende essenzialmente:

- A fronte delle segnalazioni di anomalie di funzionamento da parte delle strutture dell'Amministrazione, effettuata via fax o telefono (con indicazione dell'ora e data della segnalazione, numero di matricola della macchina, sede e piano di ubicazione della stessa e indicazione del Servizio richiedente), l'Affidatario dovrà provvedere ad inviare tecnici specializzati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il tempo di intervento previsto al successivo punto 2.
- Il servizio dovrà prevedere un numero illimitato di chiamate, senza ulteriori addebiti per diritto di chiamata, manodopera e parti di ricambio.
- Provvedere alla riparazione e rimessa in funzione delle macchine, compresa la sostituzione, con pezzi di ricambio "**Originali**", di tutte indistintamente le parti meccaniche, elettroniche ed elettriche (comprese le lampade e le parti in vetro) che risultassero difettose e/o logorate, al fine di assicurare il perfetto funzionamento delle apparecchiature.

### **B) Servizio di Manutenzione:**

Il servizio di manutenzione comprende essenzialmente:

- La manutenzione periodica con il controllo, pulizia, lubrificazione, riparazione, messa a punto e tutto ciò che occorre al buon funzionamento delle macchine fax, fotocopiatrici e multifunzione da effettuare con cadenza trimestrale.
- La fornitura di tutti i materiali di consumo (toner, tamburo, developer, fotoricettore, ,ecc....) e quant'altro necessario al corretto funzionamento delle macchine fotocopiatrici e le multifunzioni con la sola eccezione della carta.
- Il mantenimento in efficienza ed aggiornamento del software operativo di sistema se necessari per tutte le macchine.

Per quanto riguarda le macchine fotocopiatrici, l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di utilizzare senza limiti quantitativi di copie le apparecchiature e, nel caso di superamento del minimo contrattuale presunto, sulle copie eccedenti pagherà un conguaglio annuale al prezzo dichiarato in sede di offerta. L'uso di formati più grandi rispetto all'A4 non potrà comportare scatti multipli del contatore.

Copertura media di ogni copia: 28% su qualsiasi formato.

Copie in A4 98% dell'intera riproduzione.

Copie in A3 2% dell'intera riproduzione.

Per quanto attiene gli Istituti Scolastici, allo scopo di razionalizzare la spesa, la Provincia garantisce, per ogni singola fotocopiatrice, un numero di 100.000 copie annue per ogni singola macchina.

Le suddette copie sono comprese nel minimo presunto di copie totali. Le copie eccedenti dovranno essere fatturate direttamente al singolo Istituto Scolastico al prezzo di aggiudicazione.

## **Art. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

2.1 A seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio in questione, il soggetto aggiudicatario dovrà individuare un responsabile generale dei servizi ("Responsabile Generale del Servizio"), che sarà responsabile a livello nazionale delle prestazioni e dei livelli del servizio oggetto dell'appalto. Tale responsabile dovrà monitorare l'andamento dei livelli di servizio di manutenzione nell'arco del periodo di validità del contratto e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

Il soggetto aggiudicatario dovrà rendere note le generalità del Responsabile dei servizi, la quale provvederà a darne comunicazione alle Strutture interessate dal servizio.

Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di manutenzione, il soggetto aggiudicatario ha facoltà di mettere a disposizione un apposito "Call Center" che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento.

2.2 Il servizio dovrà essere eseguito con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l'utilità perseguita con il presente affidamento in conformità ai seguenti parametri e modalità:

- mano d'opera per assistenza tecnica e manutenzione;
- materiali di consumo "originali" per le stampanti e le multifunzioni;
- qualsiasi parte di ricambio "originale" ed accessoriaria che si renderà necessario sostituire, nessuna esclusa per tutte le macchine.

La ditta dovrà fornire il servizio di cui all'oggetto, per le macchine fotocopiatrici e le multifunzioni, per un minimo di fotocopie presunto pari a n. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) copie annue nero e 200.000 (duecentomila) copie annue colore.

2.3 Gli interventi tecnici, le operazioni di manutenzione e i materiali di consumo dovranno essere effettuati negli uffici presso i quali le apparecchiature sono installate entro il termine delle 8 ore solari successive alla richiesta – esclusi sabato, domenica e festivi – e negli orari di apertura dei servizi richiedenti, compatibilmente con l'orario ordinario di lavoro della Ditta.

Qualora un intervento non possa essere eseguito in loco, la Ditta è autorizzata allo spostamento delle macchine guaste presso la propria officina, facendosi carico di tutti gli oneri derivanti ed assumendosi anche l'eventuale responsabilità dei danni che derivassero alle apparecchiature stesse durante il trasporto e/o la loro custodia.

Nel caso in cui la riparazione implichi il ritiro temporaneo della macchina per più di 48 ore solari, la Ditta dovrà impegnarsi a fornire, entro 24 ore, un altro apparecchio in sostituzione con le medesime caratteristiche e prestazioni, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione. Per le fotocopiatrici e le multifunzioni, sarà redatto un verbale sottoscritto da entrambe le parti per il conteggio delle copie effettuate dal fotocopiatore temporaneamente assegnato.

Nel caso di fermo-macchina per un periodo superiore alle 48 ore solari decorrenti dalla richiesta, si applicherà una penale di cui al successivo Art. 13 del presente Capitolato.

2.4 La Ditta ha la facoltà di sostituire con proprie apparecchiature le macchine che ritiene eccessivamente oneroso mantenere sia per il costo dei pezzi di ricambio, sia per difficoltà negli interventi di riparazione. Nel qual caso la Ditta deve garantire il servizio allo stesso costo copia, senza canone aggiuntivo, e alle stesse condizioni di cui al presente capitolato.

2.5 La Ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali di consumo per le stampanti e le multifunzioni direttamente presso i servizi dove sono ubicate le macchine, entro il termine di 12 ore solari successive alla richiesta – esclusi sabato, domenica e festivi. E' comunque fatto obbligo all'impresa aggiudicataria tenere almeno n.1 toner disponibile di ricambio presso ogni macchina.

2.6 Ogni macchina dovrà essere dotata di un libretto nel quale saranno riportati, a cura del personale addetto all'assistenza tecnica, tutti gli interventi tecnici e di manutenzione effettuati. Il tecnico incaricato riporterà, sul libretto, la lettura del contatore prima e dopo l'intervento per le stampanti e le multifunzioni.

2.7 L'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, redigerà apposito verbale contenente la lettura dei contatori di ogni singola stampante e multifunzione. Tale lettura sarà riportata sul libretto di manutenzione di cui al comma precedente.

2.8 L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, con preavviso di trenta giorni, di procedere alla diminuzione del numero delle apparecchiature, oggetto del servizio di manutenzione. L'esercizio di tale facoltà non comporta obblighi risarcitori di sorta, né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese già sostenute, salvo il pagamento del servizio effettivamente prestato. Il preavviso di trenta giorni per la riduzione di uno o più macchine oggetto del servizio di manutenzione non è obbligatorio nel caso di furto o distruzione delle apparecchiature. È inoltre facoltà dell'Amministrazione variare la dislocazione delle apparecchiature soggette a manutenzione nell'ambito dei locali adibiti ad uffici, senza che da ciò derivino diritti di sorta per l'aggiudicatario.

Nel corso di esecuzione del contratto l'Amministrazione potrà incrementare il numero delle apparecchiature in manutenzione della medesima casa di produzione nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale, dandone comunicazione scritta con indicazione della data di inizio del servizio. Ove l'inizio del servizio coincida con il primo giorno del mese il canone sarà riconosciuto da tale data.

In caso di immissione di macchine di analoga tecnologia e/o tipologia il canone per ciascuno di essi e le altre condizioni di contratto restano invariati.

In caso di immissione di macchine di diversa tecnologia e/o tipologia il canone per ciascuno di essi sarà determinato con le procedure previste in materia di contratti pubblici dalla normativa vigente.

Ove nel corso della durata contrattuale le apparecchiature soggette a manutenzione dovessero subire modifiche migliorative della consistenza e/o della funzionalità, si applica quanto previsto nel precedente paragrafo.

Le eventuali contrattazioni di cui sopra non comportano novazione del rapporto, né nuovo contratto ma mera disciplina di aspetti già previsti nel contratto originario e si pongono, pertanto, quali integrazioni del contratto stesso relativamente a suoi aspetti non essenziali.

- 2.9 Dal presente contratto sono esclusi i guasti dipendenti da caduta, motivi accidentali, colpa grave o dolo del personale o di terzi. In tal caso la Ditta dovrà trasmettere all'Amministrazione debita relazione per i provvedimenti di competenza.

### **Art. 3 – DURATA, AMMONTARE DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio di assistenza e manutenzione ha durata biennale con decorrenza dal 1° gennaio 2009 e scadenza al 31 dicembre 2010.

L'importo complessivo del presente appalto ammonta ad € 154.130,00 oltre IVA di cui € 131.500,00 per importo base di gara per l'offerta su stampanti e multifunzioni, € 20.000,00 per importo base di gara per l'offerta sui fax ed € 2.630,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

- ⇒ Per l'offerta su stampanti e multifunzioni, l'importo a base di gara è fissato in € 131.500,00 oltre IVA al 20%, calcolato moltiplicando il prezzo unitario base, riferito ai costi copia (nero e colore), per il numero di copie che si presume di effettuare nel periodo contrattuale, valutato in circa n. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) di copie nero e n. 200.000 (duecentomila) copie colore annue, per cui 9.000.000 (novemilioni) per il biennio di copie in nero e 400.000 (quattrocentomila) per il biennio di copie colore.

Le Ditte concorrenti dovranno esplicitare nell'offerta il miglior prezzo per copia che intendono praticare. Detto prezzo dovrà essere unico per tutti i tipi di fotocopiatrici installate e per qualsiasi formato di carta e dovrà essere comprensivo di ogni onere, con la sola esclusione dell'Iva e deve essere distintamente espresso per le copie in nero e per le copie colore.

L'importo offerto corrispondente al numero di copie sopra specificato costituisce l'importo minimo garantito per l'appalto.

- ⇒ Per l'offerta sui fax, l'importo a base di gara è fissato in € 20.000,00 oltre IVA al 20%.

Le Ditte concorrenti dovranno formulare l'offerta indicando:

- il prezzo unitario, espresso in termini di canone mensile unitario del servizio oggetto dell'appalto;
- il prezzo complessivo, espresso in termini di canone complessivo del servizio per la durata di due anni;

Alla scadenza dell'appalto, anche nel caso di contratto anticipatamente risolto, le apparecchiature dovranno essere lasciate in perfetto stato di funzionamento. In caso contrario, l'Amministrazione avrà il diritto di trattenere, sulla cauzione e/o sugli eventuali crediti dell'impresa, le somme che riterrà necessarie per ritenere in efficienza le macchine.

### **Art. 4 – CLAUSOLA CONSIPI**

Qualora Consip Spa avesse attivato, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., successivamente all'indizione della presente gara o comunque prima dell'aggiudicazione, una convenzione relativa alla medesima tipologia dell'oggetto del presente appalto e alle medesime

condizioni, è facoltà dell'Amministrazione provinciale revocare o modificare il presente procedimento di gara.

Nel caso in cui venga attivata una Convenzione Consip di cui al precedente comma e i prezzi Consip siano più bassi rispetto a quelli offerti dalla Ditta che risulta provvisoriamente aggiudicataria, è altresì facoltà dell'Amministrazione provinciale richiedere alla Ditta stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli della Convenzione Consip.

#### **Art. 5 - NORME TECNICHE DI SICUREZZA**

La ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane che europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato.

Tutti i materiali e gli attrezzi, le macchine e quanto altro possa occorrere per il perfetto espletamento del servizio, devono essere fornite dalla ditta, che dovrà usare apparecchiature moderne ed efficienti e materiali di primissima qualità, in modo che in nessun caso restino danneggiati gli impianti oggetto delle prestazioni stabilite, o si rechi danno o molestia a persone o cose.

La ditta contraente si impegna a fornire materiali di consumo atossici e biodegradabili e che i toner e le emissioni della macchina corrispondano alle vigenti normative europee.

#### **Art. 6 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

- 6.1 L'Aggiudicatario provvede al servizio di cui al presente appalto, con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l'utilità perseguita con il presente affidamento.
- 6.2 L'Aggiudicatario non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto all'offerta presentata.
- 6.3 L'Impresa assume, a suo esclusivo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale dalla stessa utilizza per l'esecuzione del servizio nonché ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal predetto personale alle persone ed alle cose della Provincia.
- 6.4 L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 6.5 L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 6.6 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
- 6.7 L'Amministrazione committente, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, ha il diritto di assumere o retribuire altre persone per effettuare le operazioni in esame e di rivalersi sull'appaltatore stesso per tutte le spese ad esse conseguenti o inerenti ovvero di detrarre tali spese dalle somme a cui l'aggiudicatario ha o avrà diritto.

#### **Art. 7 - SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI**

- 7.1 L'Impresa aggiudicataria dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m. che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.
- 7.2 Trattandosi di prestazioni di assistenza e di manutenzione, prestazioni da effettuarsi presso gli uffici della stazione appaltante, la Provincia, prima della stipula del contratto, effettuerà un riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario al fine di fornire a quest'ultimo

dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione ed di emergenza adottate in relazione all'attività ivi svolta. Al termine della riunione verrà redatto un apposito verbale con il quale concordemente la Provincia ed il soggetto aggiudicatario effettueranno una valutazione dei rischi esistenti e daranno atto delle misure adottate per eliminarli.

Tale documento, ai sensi dell'art. 26 co. 3 del D.Lgs. 81/2008 sarà allegato al contratto di appalto.

L'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente in cui andrà ad operare.

- 7.3 L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'Impresa aggiudicataria non osservi le norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Impresa aggiudicataria.

### **Art. 8 - QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI**

- 8.1 L'Appaltatore dovrà predisporre una struttura organizzativa e procedure adeguate ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui all'art.2 nei termini prescritti. In particolare, dovrà:
- a) indicare e rendere noti il numero di fax, l'indirizzo e-mail e/o il numero telefonico ai quali possono essere inoltrate le richieste degli utenti;
  - b) definire adeguate modalità operative per la raccolta, la registrazione e l'evasione delle richieste, nonché per dare evidenza ai tempi di evasione;
  - c) disporre in modo permanente di un numero adeguato di tecnici qualificati per l'effettuazione degli interventi, che devono altresì essere adeguatamente dislocati sul territorio;
  - d) predisporre adeguate scorte di pezzi di ricambio e materiali di consumo, tali da prevenire situazioni di irreperibilità degli stessi.
- 8.2 La Provincia si riserva la facoltà di fare eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle prestazioni effettuate al fine di accertare che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente capitolato e di esaminare, in genere, l'andamento del contratto.

### **Art.9 - DOCUMENTAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

- 9.1 Per ogni intervento dovrà essere redatto apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato del soggetto aggiudicatario, nel quale dovranno essere registrati: estremi del contratto di appalto, il tipo ed il modello dell'apparecchiatura completo di matricola, l'ora ed il giorno della richiesta dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'oggetto dell'intervento (parti di ricambio sostituite e ritirate, quantità e tipologia dei materiali di consumo consegnati o ripristinati, quantità e tipologia dei materiali di risulta ritirati, ecc.) l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).  
Per le fotocopiatrici e le multifunzioni, nel rapporto dovranno, altresì, essere evidenziati il numero di copie effettuate rispetto alla precedente rilevazione e l'ubicazione della macchina oggetto dell'intervento.
- 9.2 Detti rapporti di intervento, redatti in duplice copia, dovranno essere timbrati e firmati, per conferma, da un funzionario dell'ufficio o dell'Istituto presso cui sono stati effettuati gli interventi.  
Una copia dei rapporti di intervento dovrà essere trattenuta dall'ufficio destinatario dell'intervento e, limitatamente ai casi in cui ne ricorrano le condizioni per l'addebito delle penali, trasmessa all'ufficio competente alla gestione del contratto che ne terrà conto in occasione del pagamento delle fatture ai fini dell'applicazione di eventuali penali per ritardata esecuzione.

### **Art. 10 - PAGAMENTI**

- 10.1 Il pagamento sarà effettuato, su presentazione fattura, in rate mensili posticipate.
- 10.2 Per le fotocopiatrici e le multifunzione, ciascuna fattura sarà emessa per la somma corrispondente ad 1/24 dell'importo offerto in sede di gara.

Alla fine di ogni annualità contrattuale, dovrà essere effettuata congiuntamente la lettura dei singoli contatori, saranno detratte le copie di cui al minimo garantito e la ditta effettuerà fattura unica a conguaglio per le copie eventualmente eccedenti la quantità presunta.

- 10.3 Per i fax ciascuna fattura sarà emessa per l'importo del canone mensile dichiarato in sede di offerta.
- 10.4 La Ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.  
I pagamenti saranno effettuati, solo dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni descritte in fattura, entro 90 (novanta) giorni dalla data della fattura fine mese.
- 10.5 Per quanto attiene gli Istituti Scolastici, in caso di effettuazione di copie eccedenti le 100.000 copie annue per macchina come meglio specificato all'Art. 1 del presente Capitolato, queste dovranno essere fatturate direttamente al singolo Istituto Scolastico al prezzo di aggiudicazione.
- 10.6 Il pagamento della fattura è, infine, subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

### **Art. 11 - GARANZIE**

#### **GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:**

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto totale della fornitura indicato nel bando e cioè € 3.082,60, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'Art. 75 co. 8 del citato T.U degli Appalti.

#### **GARANZIA DI ESECUZIONE:**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale così come previsto dall'Art.113 co. 1 del citato T.U degli Appalti.

In caso di aggiudicazione ad un prezzo rapportabile ad un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia di esecuzione potrà essere svincolata ai sensi dell'Art. 113 co.3 del citato T.U degli Appalti.

### **Art.12 – REVISIONE PREZZI**

I prezzi contrattuali per gli anni successivi al primo sono assoggettabili alla revisione con modalità ed in conformità ai criteri di cui all'Art. 115 D.Lgs 163/2006, nel quale si prevede che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP.

### **Art. 13 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI, RISOLUZIONE**

13.1 Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

13.2 Nel caso di un fermo-macchina superiore alle 48 ore solari decorrenti dalla richiesta, di cui al precedente Art. 2.2, e per ciascuna giornata ferialle (sabato escluso) di ritardo, comporterà una penale, pari ad € 75,00.

Nel caso in cui la riparazione implichi il ritiro temporaneo dell'apparecchio, e qualora l'Aggiudicatario non ne fornisca entro 24 ore, un altro in sostituzione, sarà applicata per ogni giorno di ritardo (sabato escluso) una penale pari ad € 100,00.

Se l'aggiudicatario si renda colpevole di deficienze nella qualità dei servizi espletati o dei materiali impiegati, la penalità è applicata nella misura dell'1% del valore complessivo del contratto, per ogni inadempienza.

13.3 Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

13.4 L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali.
- b. il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
- c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

13.5 Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:



- allorché il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.

13.6 L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'Impresa aggiudicataria non osservi le norme di cui all'Art. 7 e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Impresa aggiudicataria.

13.7 Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

#### **14. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.

#### **15. CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO**

La Provincia non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura.

E' fatto divieto di cessione del contratto.

#### **16. SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa e sono a carico del fornitore le spese di rogito, bollo e registrazione del contratto di appalto.

L'Appaltatore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dalla Provincia, pena la revoca dell'aggiudicazione.

#### **17. SUBAPPALTO**

Il subappalto nel settore degli appalti pubblici di forniture è disciplinato, come previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e del D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito in legge L. 248 del 04/08/2006.

In ottemperanza della suddetta normativa è necessario, ai fini del subappalto, attenersi alle seguenti condizioni:

- 1- che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le prestazioni, per intero od in parte, che intendono subappaltare;
- 2- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione delle imprese, previsti nel D.Lgs. n. 163/06, per l'esecuzione di quanto previsto nel presente appalto;
- 4- che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni.

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 35 co.32 del citato D.L. n° 223/2006.

La Provincia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto ai sensi dell'articolo 118 co. 3 D.lgs n° 163/2006, l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare con sufficiente dettaglio le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto, a quali aree si riferiscono ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell'art. 118 co. 4 D.lgs n° 163/2006.

L'affidatario sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; sarà, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Casa Edile, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore trasmetteranno periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'affidatario che si avvarrà del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto, a norma dell'art. 2359 del codice civile. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvederà al rilascio della autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore rimarrà comunque ugualmente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, anche dei lavori subappaltati.

## **18. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003**

In ottemperanza al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati raccolti in occasione della gara d'appalto di cui al presente Capitolato, verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della stessa.

Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003.

## **19. NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano il D.Lgs 163/2006 s.m.i., L.Reg. Tosc. 38/2007 e s.m.i., le norme del Codice Civile e le eventuali normative in materia.